

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, FABBRI, GIUGNI, SPANO Ottavio, JANNELLI, BUFFONI, CIMINO, SELLITTI, CASTIGLIONE, DELLA BRIOTTA, FRASCA, ORCIARI, VELLA, MURATORE, PANIGAZZI, DI NICOLA, GARIBALDI, BOZZELLO VEROLE, MASCIADRI e COVATTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1984

Norme sul riordino del regime pensionistico dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di dare una risposta adeguata ai problemi pensionistici dei coltivatori diretti e, se pur presentato separatamente, si inquadra nel contesto di un riordino generale del sistema pensionistico, teso — nel suo complesso — alla omogeneizzazione dei vari trattamenti.

Le cause principali della crisi della gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri vanno individuate principalmente nell'attuale sfavorevole rapporto tra iscritti alla gestione, cioè attivi paganti, e pensionati (1.482.629 attivi, 1.900.000 pensionati). Questo significa che per 1 attivo pagante ci sono 1,35 pensioni da erogare. A questa situazione fa da riscontro una capacità contributiva della categoria inferiore a quella degli altri lavoratori, in quanto è noto a tutti che i redditi in agricoltura sono all'incirca la metà di quelli degli altri settori. Del resto l'attuale sistema contributivo, di tipo capitarario, cioè uguale per tutti, non consente di aumentare di molto

i contributi che altrimenti diventerebbero insopportabili per le piccole imprese.

Infine anche la contribuzione dello Stato alla gestione del fondo speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri è andata progressivamente e percentualmente diminuendo.

Da questo stato di cose emergono le motivazioni della presentazione di questo disegno di legge che ha per obiettivo il superamento delle disparità esistenti nel settore pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, sia sul piano contributivo che su quello delle prestazioni previdenziali. Questo disegno di legge si prefigge di offrire una concreta garanzia di miglioramento della protezione sociale dei lavoratori autonomi dell'agricoltura dando in questo modo un contributo al superamento della crisi delle campagne, per incoraggiare i giovani a rimanere o a tornare all'attività agricola.

Infatti, alle origini della situazione finanziaria della gestione speciale dei colti-

vatori diretti, coloni e mezzadri è la trasformazione socio-economica avvenuta nel nostro Paese che, da prevalentemente agricolo, è diventato prevalentemente industriale con conseguente esodo dalle campagne e trasferimento delle forze lavorative più giovani nei settori dell'industria e del terziario.

Basti notare che gli iscritti alla gestione speciale che nel 1957 superavano i sei milioni di unità sono oggi circa 1.550.000 ed i giovani con meno di trenta anni solo 180.000, cioè il 12 per cento della categoria.

La presente proposta di legge tende perciò alla parificazione dei minimi di pensione con i lavoratori dipendenti ed alla istituzione di un sistema idoneo ad assicurare ai coltivatori, che abbiano la debita anzianità di contribuzione, un trattamento superiore al minimo.

I mezzi per raggiungere tali obiettivi consistono in una ristrutturazione del sistema contributivo, mediante la commisurazione della contribuzione al reddito delle singole imprese, mentre il *deficit* patrimoniale è risanato grazie all'intervento dello Stato, tenuto a farsi carico del *deficit* patrimoniale pregresso delle pensioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge di riforma e delle pensioni ai superstiti derivanti dalle predette pensioni in essere.

In tal modo si dà al coltivatore la sicurezza di poter conseguire un trattamento adeguato alle sue esigenze di vita e, al tempo stesso, un concreto interesse ad essere iscritto nell'assicurazione.

Nella tabella cui l'articolato della proposta si richiama sono indicate le percentuali di commisurazione della pensione in rapporto ad una retribuzione convenzionale su cui sono stati pagati i contributi nell'ultimo periodo di lavoro. Più precisamente, la retribuzione annua pensionabile si ricava moltiplicando il numero delle giornate riportate in corrispondenza della fascia di reddito, nella quale è inserito il coltivatore, per il salario medio convenzionale del salario fisso specializzato.

Secondo la proposta i contributi a carico della categoria obbediscono a due precise condizioni: devono essere proporzionali al

reddito aziendale di ciascuno e la loro misura deve essere fissata tenendo in debito conto che i coltivatori non possono rivalersi sui prezzi di vendita dei prodotti agricoli come invece avviene negli altri settori produttivi. Inoltre, il superamento della contribuzione capitaria permetterà di rendere più sopportabile l'onere per le aziende a basso e medio reddito.

In materia di determinazione dei contributi viene riconfermato il mantenimento delle agevolazioni a favore delle aziende ubicate nelle zone montane o svantaggiate.

Una specifica norma della proposta di legge prevede la possibilità dell'utilizzo nella gestione, a mezzo di ricongiunzione, dei vari periodi assicurativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Le funzioni attualmente esercitate dal Servizio contributi agricoli unificati vengono devolute ad una commissione centrale da parte di commissioni provinciali istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rappresentative delle associazioni di settore, della cui istituzione viene delegato il Governo.

Il disegno di legge, in definitiva, si inquadra e si ricollega ai principi del riordino generale del sistema previdenziale per quanto riguarda l'unificazione delle normative concernenti contribuzione e prestazioni tra le varie categorie di lavoratori, tenendo tuttavia conto delle caratteristiche peculiari dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Gli articoli 1, 2 e 3 disciplinano le fasce di reddito convenzionale in base alle quali gli iscritti alla gestione pagheranno i contributi e riceveranno le prestazioni.

In particolare l'articolo 2 definisce la ripartizione del reddito agrario tra le singole unità attive dell'azienda, mentre l'articolo 3 stabilisce le modalità relative all'accertamento ed alla classificazione delle aziende per l'inserimento nelle fasce mediante una dichiarazione aziendale da presentare a cura degli assicurati.

L'articolo 4 estende l'obbligo dell'assicurazione agli imprenditori a titolo principale, mentre l'articolo 5 dispone la parifica-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione delle pensioni minime dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri con quelle dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 6 disciplina le modalità di calcolo della retribuzione pensionabile, che si ottiene moltiplicando il numero delle giornate previsto da ogni singola fascia per il salario medio dei lavoratori agricoli dipendenti, relativo all'anno interessato, e determina inoltre le modalità di calcolo e decorrenza della pensione.

L'articolo 10 disciplina la delega al Governo per la istituzione di commissioni provinciali e di una commissione nazionale presso l'INPS per l'accertamento e la tenuta degli elenchi dei lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo.

L'articolo 11 dispone l'assunzione a carico dello Stato del disavanzo patrimoniale della gestione speciale e l'onere delle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1985.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Misura dei contributi previdenziali)*

Con effetto dal 1° gennaio 1985 sono istituiti, per gli assicurati iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, tre fasce di reddito convenzionale ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni. A tale scopo le aziende sono classificabili in base al reddito agrario, determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, che grava sui fondi comunque posseduti dai singoli nuclei aziendali assicurati.

La classificazione delle singole aziende nelle fasce di cui al comma precedente è determinata in base alla tabella *B* allegata alla presente legge.

I contributi per le unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:

a) moltiplicando la retribuzione media dei lavoratori agricoli dipendenti di cui al comma successivo per il numero delle giornate indicate nella tabella *B*;

b) applicando alle rispettive retribuzioni imponibili le aliquote contributive di cui alla stessa tabella *B*.

Ai fini del calcolo dei contributi, nonché della misura delle pensioni, si prende a base la retribuzione media provinciale dei lavoratori agricoli.

Ove non vi sia rispondenza tra il reddito agrario attribuito risultante nel catasto e l'assetto reale dell'azienda agricola, l'iscritto alla gestione può inoltrare ricorso, entro trenta giorni, alla commissione provinciale di cui all'articolo 10 per essere collocato nella fascia contributiva corrispondente al

reddito agrario aggiornato, in base all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Restano ferme le agevolazioni previste dalla legge per le aziende ubicate nelle zone montane e zone svantaggiate, limitatamente alle aziende collocate nella prima fascia di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge.

#### Art. 2.

*(Ripartizione del reddito familiare fra i componenti attivi del nucleo familiare)*

Ai fini del pagamento dei contributi, il reddito agrario imputato a ciascuna azienda è ripartito tra i componenti attivi del nucleo familiare, indipendentemente dalla effettiva percezione, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro realmente prestato da ciascuno di essi. L'attribuzione percentuale delle quote di reddito a ciascun componente attivo è attestata con dichiarazione del titolare dell'impresa da presentarsi al competente ufficio di zona dell'INPS entro il 31 gennaio dell'anno seguente a quello cui si riferisce il contributo, mediante modulo appositamente predisposto dallo stesso Istituto.

Il reddito agrario di cui al precedente comma non può comunque dar luogo al pagamento di contributi inferiori all'importo corrispondente alla prima fascia della tabella *B* allegata alla presente legge.

#### Art. 3.

*(Classificazione delle aziende)*

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale alla sede INPS della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi.

La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilità da parte dell'interessato, deve

essere corredata dalla situazione di famiglia, dai redditi agrari relativi alle singole partite, nonché dal totale degli stessi redditi.

Sulla base di tali dichiarazioni, la commissione di cui al successivo articolo 10 procede alla classificazione delle aziende, informandone i titolari dichiaranti, tramite gli uffici INPS.

Gli assicurati hanno facoltà di chiedere il passaggio a fasce superiori di reddito rispetto a quelle di appartenenza.

L'assegnazione alla fascia superiore richiesta ha effetto dal primo anno successivo a quello in cui la richiesta stessa viene presentata.

Le commissioni provinciali di cui al successivo articolo 10, sulla base delle situazioni aziendali esistenti presso gli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati e di altri accertamenti, provvedono a rettificare la classificazione delle aziende che avessero presentato dichiarazioni infondate, dandone comunicazione agli interessati.

I titolari delle aziende che hanno ricevuto comunicazione di rettifica della classificazione possono presentare ricorso, entro trenta giorni, alla commissione provinciale di cui all'articolo 10 della presente legge.

#### Art. 4.

##### *(Imprenditori agricoli a titolo principale)*

A decorrenza dal 1° gennaio 1985 l'obbligo della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, previsto dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, è esteso a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Gli imprenditori non coltivatori diretti di cui al comma precedente sono classificati nella terza fascia di cui alla allegata tabella B ai fini dell'attribuzione del reddito convenzionale. La relativa aliquota contributiva prevista dalla terza fascia è aumentata del 2 per cento, a titolo di solidarietà.

## Art. 5.

*(Trattamenti minimi di pensione)*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri è pari a quello del trattamento minimo a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le pensioni integrate al trattamento minimo sono soggette all'adeguamento automatico secondo la disciplina di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 ai pensionati della gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri si applica l'articolo 14-*quater*, terzo e quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, semprechè possano far valere un periodo di assicurazione e contribuzione volontaria, e di quella afferente a periodi successivi a quelli di decorrenza della pensione, superiore a 2.340 contributi giornalieri.

Ai fini della determinazione del requisito di contribuzione di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

## Art. 6.

*(Retribuzione pensionabile -  
Determinazione della pensione)*

Ai fini dell'applicazione del presente articolo per « retribuzione pensionabile » deve intendersi l'ammontare della retribuzione annua che si ottiene moltiplicando il numero delle giornate, indicate in corrispondenza di ciascuna fascia di reddito nella tabella *B* allegata alla presente legge per il salario medio di cui al quarto comma del precedente articolo 1.

Ferme restando le vigenti disposizioni per l'acquisizione del diritto, l'importo annuo

delle pensioni a carico della gestione speciale di cui al precedente articolo 1, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1984, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nella tabella A allegata alla presente legge, in corrispondenza dell'anzianità di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al primo comma si sommano tutte le retribuzioni corrispondenti alle fasce di reddito in base alle quali è stato effettuato il versamento dei contributi negli ultimi cinque anni solari, o al minor numero di essi anteriore alla decorrenza della pensione. La somma delle retribuzioni così ottenuta si divide per il numero delle settimane corrispondenti ed il quoziente si moltiplica per 52.

La retribuzione media determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

I periodi di contribuzione accreditati in epoca anteriore al 1° gennaio 1985 vengono computati, ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile di cui al primo comma del presente articolo, come appartenenti alla prima fascia di reddito di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

La pensione annua determinata con le norme di cui al presente articolo è ripartita in 13 rate mensili ed è corrisposta in rate bimestrali anticipate.

#### Art. 7.

##### *(Perequazione automatica delle pensioni)*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le pensioni erogate dalla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri sono adeguate con gli stessi criteri e le stesse periodicità rispettivamente vigenti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.



## Art. 8.

*(Pensioni supplementari  
e supplementi di pensione)*

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1985, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono calcolate con le norme previste all'articolo 4 della presente legge per le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione della misura del trattamento minimo.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al secondo comma dell'articolo 4 della presente legge ed i periodi ad essi relativi.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

## Art. 9.

*(Ricongiunzione dei periodi assicurativi)*

I periodi di contribuzione accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle altre gestioni speciali dei lavoratori autonomi, a richiesta degli interessati, sono considerati utili per il calcolo della pensione ai sensi dell'articolo 6, a condizione che non siano stati utilizzati ai fini di altra pensione. A tale fine le retribuzioni medie annuali corrispondenti alle classi di contribuzione desumibili dal contributo base versato o accreditato vengono trasferite alla gestione previa rivalutazione del loro ammontare in corrispondenza delle variazioni dell'indice annuo del

costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, intervenute tra l'anno di riferimento delle retribuzioni pensionabili e l'anno che precede la decorrenza della pensione.

Art. 10.

*(Delega al Governo)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1985 norme aventi valore di legge tese ad istituire, presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, commissioni rappresentative delle associazioni di categoria per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori diretti e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale soggetti all'obbligo assicurativo, e ad istituire, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una commissione nazionale rappresentativa delle associazioni di categoria, incaricata di svolgere funzioni consultive e di indirizzo e di decidere i ricorsi contro le decisioni delle commissioni provinciali.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, nello stesso termine, norme aventi valore di legge per la disciplina della soppressione del Servizio contributi agricoli unificati e l'assorbimento del relativo personale nei ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 11.

*(Disposizioni finanziarie)*

Ai fini del risanamento finanziario della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni, e mezzadri, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1984 è posto a carico dello Stato.

È altresì posto a carico dello Stato l'onere delle pensioni liquidate dalla gestione speciale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 e l'onere delle pensioni di rever-

sibilità derivanti dalle medesime, nonchè le relative spese di amministrazione.

Art. 12

*(Abrogazione di norme)*

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il settimo ed ottavo comma dell'articolo 10 e gli articoli 11, 12 e 13 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonchè ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

## PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE

Anzianità contributiva	Percentuale (a)	Anzianità contributiva	Percentuale (a)
Anni 1 . . . . .	2	Anni 21 . . . . .	42
Anni 2 . . . . .	4	Anni 22 . . . . .	44
Anni 3 . . . . .	6	Anni 23 . . . . .	46
Anni 4 . . . . .	8	Anni 24 . . . . .	48
Anni 5 . . . . .	10	Anni 25 . . . . .	50
Anni 6 . . . . .	12	Anni 26 . . . . .	52
Anni 7 . . . . .	14	Anni 27 . . . . .	54
Anni 8 . . . . .	16	Anni 28 . . . . .	56
Anni 9 . . . . .	18	Anni 29 . . . . .	58
Anni 10 . . . . .	20	Anni 30 . . . . .	60
Anni 11 . . . . .	22	Anni 31 . . . . .	62
Anni 12 . . . . .	24	Anni 32 . . . . .	64
Anni 13 . . . . .	26	Anni 33 . . . . .	66
Anni 14 . . . . .	28	Anni 34 . . . . .	68
Anni 15 . . . . .	30	Anni 35 . . . . .	70
Anni 16 . . . . .	32	Anni 36 . . . . .	72
Anni 17 . . . . .	34	Anni 37 . . . . .	74
Anni 18 . . . . .	36	Anni 38 . . . . .	76
Anni 19 . . . . .	38	Anni 39 . . . . .	78
Anni 20 . . . . .	40	Anni 40 . . . . .	80

(a) La frazione di anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 2 il numero delle settimane compreso nella frazione predetta

TABELLA B

Fasce di reddito agrario	Giornate per ogni unità attiva	Aliquota contributiva (%)
<i>Prima fascia</i>		
Aziende con reddito fino a lire 1.500 . . . . .	156	7,15
<i>Seconda fascia</i>		
Aziende con reddito da lire 1.500 fino a lire 3.000 . . . . .	234	10
<i>Terza fascia</i>		
Aziende con reddito oltre lire 3.000 . . . . .	312	12,30

Per le aziende inserite nella terza fascia con oltre 5.000 lire di reddito agrario è attribuito un ulteriore 2 per cento a titolo di contributo di solidarietà.